

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' MISTA

Con la presente relazione, che costituirà parte integrante e sostanziale dei provvedimenti che si andranno ad approvare, vengono forniti gli elementi di valutazione tecnico-amministrativa a supporto della proposta costituzione di una società mista per la gestione dei servizi dell'Area PIP ubicata in Stigliano (MT) in loc. Acinello.

1) In via preliminare occorre richiamare le fonti normative che disciplinano la materia che, per comodità espositiva, vengono qui di seguito richiamate secondo ordine cronologico.

A tutt'oggi la fonte normativa principale è rappresentata dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e, pertanto, è alle norme ivi contenute che occorre far riferimento in via prioritaria.

Valga segnalare che anche il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici), nel disciplinare il partenariato pubblico-privato e le concessioni, prevede espressamente all'art. 174 comma 4:

4. Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.

In relazione a quanto deliberato dall'Unione dei Comuni, le norme del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 da considerare, oltre quelle che fissano i principi generali, sono quelle qui di seguito ritrascritte:

Art. 3

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

(...).

Art. 5

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e

alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 7

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

(...)

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

(...)

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 11

(...)

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

(...)

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

(...)

Art. 17

1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della parteci-

pazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si

applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;*
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;*
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.*

Il quadro delle fonti normative è da integrare con le norme previste dal D.Lgs. 23/12/2022 n. 201, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e che, pertanto, costituisce fonte normativa fondamentale, in specie perché detta norme destinate a disciplinare i rapporti fra Enti Locali titolari dei servizi e soggetti affidatari dei servizi.

Sempre in relazione a quanto deliberato dall'Unione dei Comuni, le norme del D.Lgs. 23/12/2022 n. 2021 da considerare, oltre quelle che fissano i principi generali, sono quelle qui di seguito ritrascritte:

Art. 16

- 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
- 2. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.*

Art. 24

- 1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.*
- 2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.*
- 3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:*
 - a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*

- b) *la durata del rapporto contrattuale;*
- c) *gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) *gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) *le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzioni;*
- f) *gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) *gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) *la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) *l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- l) *le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- m) *le garanzie finanziarie e assicurative;*
- n) *la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- o) *l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) *la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*
- b) *gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) *l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) *le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto;*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.

Art. 26

1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.

2) A fronte del delineato quadro normativo, deve rilevarsi che la costituzione della società mista è funzionale, in via prioritaria, a garantire l'efficienza e lo sviluppo,

mediante l'apporto di *partners* privati, dei servizi nell'Area PIP sita in Agro di Stigliano loc. Acinello e, quindi, di favorire un incremento degli insediamenti delle imprese, rispondendo al fabbisogno occupazionale del territorio e, di conseguenza, all'esigenza di arrestare il gravissimo fenomeno dello spopolamento.

Occorre, in primo luogo, considerare che, a dispetto della ubicazione in territorio interno, allo stato attuale si sta registrando un rilevante interesse verso l'Area PIP in quanto:

- sono incrementate le manifestazioni di interesse per l'assegnazione di lotti in specie da parte di imprese di media grandezza;
- è previsto un rilevante investimento programmato della Total per l'insediamento di una attività industriale;
- l'Area PIP dista appena 20 km. dal Centro Olio Tempa Rossa di Corleto Perticara e appena 20 km. dal Centro Estrattivo di Gorgoglione, comune facente parte della Unione dei Comuni Collina Materana.

Si deve, pertanto, ritenere che, garantendo l'efficienza nell'erogazione dei servizi ed erogando nuovi servizi, in specie quelli innovativi, si andrebbero a preconstituire le condizioni per incrementare gli insediamenti produttivi, con i conseguenti effetti positivi sul tessuto sociale e sui bilanci degli Enti Locali.

In tale prospettiva occorre, tuttavia, considerare che l'erogazione dei servizi dell'Area PIP e, soprattutto, la creazione di nuovi servizi da erogare alle imprese sono, allo stato, **impraticabili mediante la gestione diretta della ex Comunità Montana e della costituita Unione dei Comuni in quanto:**

- non dispongono di risorse umane;
- non dispongono di risorse finanziarie per le manutenzioni straordinarie e, men che meno, per investimenti;
- non dispongono di capacità tecniche e negoziali (*know how*).

In relazione alle previste forme di gestione dei servizi, la costituzione della società mista risulta la forma più appropriata per le ragioni qui di seguito esplicitate:

- l'affidamento dei servizi alla società mista può garantire sia una più efficiente gestione dei servizi in essere, sia, soprattutto, la creazione di nuovi di servizi erogabili alle imprese, atteso che i *partners* privati possono concorrere alla formazione della provvista finanziaria necessaria alla copertura dei costi dei servizi e a sostenere spese per investimenti infrastrutturali;
- l'affidamento dei servizi alla società mista può garantire, grazie al coinvolgimento dei *partners* privati, l'acquisizione di capacità tecniche e negoziali (*know how*) e, quindi, favorire nuove relazioni con soggetti imprenditoriali anche di rilievo internazionale.

E' evidente che, operando mediante la società mista, si precostituirebbero le condizioni per un riscontro qualificato, immediato e costante alle esigenze delle imprese già insediate nell'Area PIP e, soprattutto, delle imprese interessate ad insediarsi, in specie con riferimento a tutte quelle attività di supporto alle iniziative imprenditoriali, a partire dalla programmazione degli investimenti fino alla erogazione di servizi innovativi.

Nello specifico, la società mista, nella prospettiva di uno sviluppo dell'Area PIP, potrà erogare, con l'applicazione di tariffe, i seguenti servizi:

- gestione delle procedure di assegnazione e di revoca dei lotti dell'Area PIP nel rispetto della disciplina dettata dall'Ente Locale;
- supporto tecnico-amministrativo nella fase della progettazione e realizzazione degli impianti produttivi;
- manutenzione, adeguamento e gestione delle infrastrutture esistenti nell'Area PIP e di ogni altro impianto ausiliario;
- manutenzione degli spazi destinati a verde;
- gestione dei beni immobili ricadenti nell'Area PIP non affidati a soggetti terzi e risultanti nella disponibilità attuale o futura dell'Ente Locale, ivi compresi il bar, il canile, la struttura identificata come "centro servizi", l'isola ecologica e/o di quelli che verranno eventualmente realizzati;
- gestione dei rapporti con le imprese insediate nell'Area PIP e con quelle che intendono insediarsi, con erogazione di servizi di supporto anche nell'*iter* amministrativo e realizzativo degli stabilimenti e degli impianti produttivi;
- progettazione, realizzazione e gestione, con applicazione delle tariffe alle imprese insediate, di miglioramenti strutturali finalizzati all'efficientamento energetico e all'autosufficienza energetica dell'Area PIP;
- ricerca di nuove risorse idriche da assumere dal sottosuolo ed eventuale realizzazione e gestione di un impianto di trattamento per il riutilizzo;
- gestione dei servizi di vigilanza e messa in sicurezza dell'Area PIP;
- programmazione e progettazione di interventi finalizzati a promuovere modelli di economia circolare;

- progettazione, realizzazione e gestione di un'area attrezzata per convegni da poter destinare anche ad attività formative e culturali;
- promozione e gestione di attività informative, formative per il personale da occupare nelle imprese insediate e culturali;
- attività di supporto alle imprese insediate nell'Area PIP e a quelle che intendono insediarsi nella ricerca di finanziamenti e agevolazioni;
- attività di supporto alle *startup* e ai progetti di giovani imprenditori, anche mediante la realizzazione di incubatori e acceleratori, con contratti di affitto, accompagnamento nella ricerca di finanziamenti e agevolazioni; assistenza nell'individuazione e predisposizione di domande di agevolazione, promozione dell'impresa attraverso gli strumenti istituzionali (sito e *brochure*), incontri di presentazione, sviluppo del *business*;
- gestione di servizi di interesse generale per l'Area PIP, quali sistemazione agraria e forestale, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, opere di ingegneria naturalistica, impianti di potabilizzazione e depurazione; verde e arredo urbano; interventi a basso impatto ambientale; impianti di smaltimento e recupero rifiuti; impianti per trasformazione/distribuzione, energia elettrica e pubblica;

Va evidenziato che la costituzione della società mista, per le finalità sopra indicate, risponde alle finalità istituzionali della *ex* Comunità Montana e della subentrante Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, avuto riguardo alla sfera delle funzioni attribuite agli Enti Locali dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Con riferimento, invece, agli oneri motivazionali ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, occorre considerare che la costituzione della società mista:

- è necessaria al soddisfacimento delle finalità istituzionali della *ex* Comunità Montana e della subentrante Unione dei Comuni;
- è giustificata, soprattutto, da ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, come da separata relazione;
- è giustificata dal fatto che, per quanto sopra evidenziato, è divenuta impraticabile la gestione diretta dei servizi;

- è giustificata, altresì, dal fatto che l'affidamento in concessione a soggetti terzi non è compatibile con l'esigenza istituzionale di garantire all'Ente Locale e, quindi, alle comunità di riferimento, di partecipare alla gestione dei servizi in sede di programmazione e in sede di controllo;
- risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto che la costituzione della società mista, oltre a garantire l'erogazione dei servizi in modalità più efficienti, permette di ampliare la sfera dei servizi erogabili, permette all'Ente Locale di perseguire le proprie finalità istituzionali senza incremento di costi di gestione e con concrete possibilità di conseguire vantaggi economici, consente di far gravare i rischi operativi in capo ai partners privati.

3) Si deve, inoltre, evidenziare che l'intervento finanziario previsto per la costituzione della società mista - consistente nel versamento della quota di pertinenza del capitale sociale - è pienamente compatibile con le norme dei trattati europei e non rientra in fattispecie di aiuti di Stato.

4) La tipologia di società che si ritiene preferibile, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, è quella della società a responsabilità limitata, in quanto si è tenuto conto che per la costituzione di tale tipologia di società occorre sostenere delle spese di gran lunga inferiori a quelle richieste per una società per azioni e, soprattutto, che le quote di una società a responsabilità limitata non possono essere quotate in borsa e non possono essere trasferite liberamente come le azioni, sì da evitare il rischio di esporre la società e, quindi, l'Ente Locale partecipante, a fenomeni speculativi.

Le caratteristiche strutturali e funzionali della società, come meglio specificate nello schema dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sono state definite considerando gli indirizzi indicati nel provvedimento della Unione dei Comuni e le norme contenute nel D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e nel D.Lgs. 23/12/2022 n. 201.

In particolare, dando atto, in via preliminare, che in tutti nei rapporti della costituenda società mista subentrerà l'Unione dei Comuni, è stato previsto:

- che il capitale sociale è pari a € 200.000,00 (duecentomila/00);
- che la società abbia durata fino al 31/12/2050, considerando gli investimenti strutturali che andranno fatti ed i tempi di recupero degli investimenti;
- che il capitale sociale è a maggioranza pubblica in misura pari al 51%, in quanto si è dovuto tener conto che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30%;

- che l'organo amministrativo della società è costituito da un amministratore unico, nominato dall'assemblea e designato dai partners privati, sì da contemporaneamente l'esigenza di affidare l'amministrazione a figura in possesso delle necessarie capacità manageriali con quella, propria dell'Ente Locale, di verificarne le capacità al momento della nomina e, soprattutto, valutando i risultati conseguiti;
- che l'organo amministrativo può essere costituito anche da un consiglio di amministrazione, nei limiti e nei termini previsti dalla norma legislativa di riferimento;
- che verrà nominato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, un revisore;
- che i rapporti fra l'Ente Locale e la società mista affidataria dei servizi saranno regolati da un contratto di servizio, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 23/12/2022 n. 201;
- che le tariffe dei servizi saranno definite dall'Ente Locale, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 23/12/2022 n. 201.

E' stato, inoltre, previsto che alla società mista potranno essere affidati, sempre a mezzo contratti di servizio, la gestione dei servizi connessi ad altri impianti e ad altre opere pubbliche di proprietà della ex Comunità Montana che, allo stato, sono indisponibili in quanto oggetto di rapporti di concessione non ancora venuti a scadenza.

5) Alla luce di quanto previsto dalle norme di cui all'art. 7 comma 5 e all'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, si evidenzia sin d'ora che i partners privati saranno selezionati a mezzo procedura ad evidenza pubblica, tenendo conto del possesso, oltre che dei requisiti generali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, di specifici requisiti tecnico-economici, in relazione alle attività che la società mista dovrà svolgere e delle finalità che i soggetti privati intendono proporre.

Comunità Montana Collina Materana

Il Commissario Liquidatore

Avv. Lucio Orlando